

del - 8 APR. 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro: ricorso ex art 700 cpc promosso dal dott. O.G. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari e Comitato Consultivo Zonale della Provincia di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali in esecuzione ordinanza n. 30/2015

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 12.01.2015, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso ex art. 700 cpc promosso, nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, dal dott. O.G., endocrinologo operante nella provincia di Cagliari, avverso la sua esclusione dall'attribuzione dei turni di servizio specialistico, perché la sua domanda sarebbe stata presentata fuori termine;
- CHE** avverso la suddetta estromissione il ricorrente ha presentato istanza volta ad ottenere dall'Amministrazione il riesame della sua ingiustificata esclusione;
- ATTESO** che il Presidente del Comitato Consultivo Zonale ha riscontrato l'istanza confermando l'erroneo convincimento che la comunicazione di disponibilità inviata dal dott. O.G. sarebbe da considerarsi inammissibile;
- RILEVATO** che, all'udienza del 26.02.2015, le parti hanno dato atto del fatto che è cessata la materia del contendere in quanto sia l'Ente convenuto che lo stesso Comitato Zonale hanno accolto l'istanza di disponibilità presentata dal ricorrente e revocato nel contempo il provvedimento di esclusione;
- CHE** il Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro, con ordinanza n. 30/2015, riferita alla tutela cautelare richiesta in via d'urgenza, ha dichiarato cessata la materia del contendere e condannato questa Azienda convenuta al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 1.500,00=, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge per complessivi € 2.652,36=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dare esecuzione alla succitata ordinanza e liquidare in favore degli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, legali di controparte, l'importo su indicato;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di dare esecuzione alla ordinanza n. 30/2015 resa dal Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice del Lavoro e liquidare, in favore degli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, l'importo lordo di € 2.652,36= a titolo di spese processuali relative al giudizio promosso dal dott. O.G. nei confronti dell'Azienda ASL 8;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato allo Studio Legale Vignolo Massa;
- la spesa graverà sul bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata al " fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", codice conto A 0202030101;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali

avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti